



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 luglio 2011 (28.07)
(OR. en)**

13316/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0192 (CNS)**

**POSEIDOM 13
POSEICAN 13
POSEIMA 12
REGIO 57**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	19 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 443 definitivo
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 443 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.7.2011
COM(2011) 443 definitivo

2011/0192 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di
applicazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte le isole Canarie, non autorizzano in linea di principio nessuna differenza di imposizione nelle isole Canarie tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Spagna o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del TFEU (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002¹, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni totali o parziali dall'imposta "AIEM" per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni totali o parziali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

La decisione 2002/546/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire stock più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso le isole Canarie. Sarebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contenute nella decisione 2002/546/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

La crisi economica globale del 2009 con il suo impatto nella diminuzione dei viaggi, ha avuto gravi conseguenze sull'economia delle isole Canarie, dipendente in larga misura dalle entrate provenienti dal turismo.

La riduzione della forza lavoro nel settore del turismo ha condotto a un notevole aumento del tasso di disoccupazione nelle isole Canarie che nel periodo 2001-2007 ha oscillato tra il 10,4% e 12%, arrivando al 17,3% nel 2008 e al 26,2% nel 2009. Questa evoluzione conferma il pericolo di un'economia altamente dipendente dal turismo e la necessità di promuovere una diversificazione delle attività economiche.

Il 16 novembre 2010 la Spagna ha inviato una richiesta alla Commissione europea di prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013².

¹ GU L 179 del 9.7.2002, pagg. 22-27.

² GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

La Spagna ha presentato anche una domanda di proroga di due anni del periodo di applicazione della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008, in virtù della quale l'aiuto concesso dalle autorità spagnole in relazione all'imposta AIEM è compatibile con il mercato comune. La Commissione ha preparato il progetto di decisione relativa all'aiuto di Stato N 544/2010 che proroga il periodo della decisione sull'aiuto di Stato NN 22/2008, pronta ad essere adottata, assicurando la coerenza con questa proposta.

Per quanto attiene alla richiesta di proroga del periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, la Commissione l'ha valutata alla luce della portata degli svantaggi delle isole Canarie ed è giunta alla conclusione che è giustificato concedere quanto richiesto sulla base degli elementi di cui essa dispone.

In primo luogo, infatti la relazione della Commissione e del Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale di imposta AIEM nelle isole Canarie, adottata il 28 agosto 2008, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE. Il persistere degli svantaggi è confermato anche dalla relazione inviata con la presente domanda di proroga del periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE.

In secondo luogo, la richiesta è relativa a una proroga di soli due anni.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La domanda delle autorità spagnole concernente la proroga dell'imposta AIEM è stata presentata in base alle richieste avanzate dai settori economici interessati.

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Prorogare il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE che autorizza la Spagna a prevedere esenzioni totali o parziali dall'imposta "AIEM" per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

Ha il fine di prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2004/162/CE, per farlo coincidere con quello degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili per il periodo 2007-2013.

La Commissione, nella sua relazione al Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale di imposta AIEM nelle isole Canarie, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE.

Ogni ulteriore proroga sarà autorizzata solo successivamente a una nuova analisi per prodotto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

il testo da modificare è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell'allora trattato CE).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea³,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni totali o parziali dall'imposta "AIEM" per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni totali o parziali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.
- (2) Sembra giustificato prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, dato che gli elementi di base che giustificano l'autorizzazione prevista dalla presente decisione rimangono invariati. A questo proposito, la relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale di imposta AIEM nelle isole Canarie⁵, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE.
- (3) Inoltre la relazione ricevuta dalle autorità spagnole conferma che gli svantaggi che hanno giustificato l'approvazione dell'esenzione totale e della riduzione dell'imposta AIEM a un elenco di prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie sono ancora esistenti,

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ COM(2008) 528.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 2002/546/CE, la data del 31 dicembre 2011 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*